

ALLEGATO 2

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità, ivi compreso il sistema di penali indicato nel successivo punto N. 5. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016, di seguito richiamate.

Comma 2, art. 105, D.Lgs. 50/2016, periodi quinto e sesto: “...L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.....”.

Comma 7, art. 105, D.Lgs. 50/2016, primo periodo: “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.....”.

Comma 9, art. 105, D.Lgs. 50/2016, terzo periodo:L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17.....

Comma 1, art.3, l. 136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ...”.

Comma 5, lettera h), art. 80, D.lgs. 50/2016:“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6

qualora:... h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55....”.

Gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella filiera dell'appalto sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l'attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa.

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

Per filiera delle imprese, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali.

N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.*

Nell'affidamento dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente CLAUSOLA DI CONTRATTO T&T nel relativo subcontratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

N.3 – Informazioni da trasmettere

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, trasmettono alla Amministrazione aggiudicatrice le seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto:

- CIG, CUP;
- oggetto e importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera e del personale;
- quota, in percentuale, del contratto sull'importo complessivo dell'appalto;
- quota, in valore assoluto ed in percentuale sull'importo delle prestazioni affidate, delle forniture con posa in opera e dei noli a caldo, singolarmente;
- data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto;
- Ragione Sociale e sede legale del subcontraente;
- Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (in caso di subappalto);
- dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (solo in caso di subappalto ex art. 105 del Codice dei contratti pubblici);
- dichiarazione di aver trasmesso alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie (dichiarazione obbligatoria per gli appaltatori ed i subappaltatori e facoltativa per gli altri subcontraenti);

- IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente;
- Informazioni sull'eventuale iscrizione dell'affidatario in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all'art. 1 commi 52 e segg. Della L. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), ed in particolare: attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, Prefettura competente, , termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione. Gli operatori economici restano obbligati a trasmettere scheda aggiornata nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Le informazioni sono inviate dall'Affidante (operatore economico che affida il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione) con la SCHEDA T&T, con firma che attesta la veridicità delle informazioni fornite.

La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto (operatore economico al quale viene affidato il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione), con la quale questi conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Sono soggette all'obbligo di comunicazione dei dati sopra indicati tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

N.4 – Tempi e modalità di trasmissione

Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via PEC o compilando la stessa scheda sul profilo di committente dell'Amministrazione aggiudicatrice, sottoscrivendo la scheda stessa con firma digitale.

Le informazioni sono trasmesse con la SCHEDA T&T, per ciascun subcontratto, entro cinque giorni dalla stipula del subcontratto e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni da trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T debbono in ogni caso essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.

Resta fermo l'obbligo di cui al co. 7 dell'art. 105 del Codice, che prevede il deposito, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, del contratto di subappalto presso la stazione appaltante. Tale contratto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

N.5 - Penali

Nel caso l'Amministrazione accerti che la “clausola di contratto T&T per la Trasparenza e Tracciabilità” non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del contratto o subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del contratto o del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, applicherà nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del contratto o subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Le penali previste dal presente articolo non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione appaltante.